



UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D'ORCIA



GESTIONE ASSOCIATA CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE IN CONVENZIONE TRA I COMUNI DI

Abbadia San Salvatore - Castiglione d'Orcia - Piancastagnaio - Pienza - Radicofani - San Quirico d'Orcia

Pagare le sanzioni al Codice della Strada

Il cittadino che ha ricevuto un **AVVISO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE** (foglio di colore rosa) al Codice della Strada può pagarlo, secondo le modalità di seguito indicate, entro 10 giorni dall'accertamento.

- **presso un qualsiasi Ufficio Postale:**

l'importo del pagamento in misura ridotta può essere pagato mediante versamento su c/c postale n. 88354907, intestato a UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D'ORCIA IR.NE SA.NI AMM. CODICE DELLA STRADA, utilizzando il bollettino allegato;

sulla ricevuta devono essere indicati:

- nominativo del proprietario del veicolo
- numero e data dell'avviso di violazione
- targa del veicolo

- **presso gli uffici del COMANDO e dei 6 DISTACCAMENTI DEL CORPO:**

- » Comando Corpo di Polizia Municipale Amiata Val d'Orcia, via del Colombaio, Castiglione d'Orcia Loc. Gallina, lunedì mercoledì venerdì e sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle ore 09:00 alle ore 17:00;
- » distaccamento di Abbadia San Salvatore, via Roma 2, dal Lunedì al Sabato dalle ore 11:00 alle ore 12:00;
- » distaccamento Castiglione d'Orcia, viale G. Marconi 13, Lunedì dalle ore 11:00 alle ore 13:00;
- » distaccamento di Piancastagnaio, viale A. Gramsci 55, dal lunedì al sabato dalle ore 11:30 alle ore 12:30;
- » distaccamento di Pienza, corso il Rossellino 61, dal lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle ore 11:00;
- » distaccamento di Radicofani, via R. Magi 59, martedì e giovedì dalle ore 11:30 alle ore 13:00;
- » distaccamento di San Quirico d'Orcia, via D. Alighieri 33, mercoledì dalle ore 09:30 alle ore 11:30, sabato dalle ore 09:30 alle ore 10:30.

Se il trasgressore non provvede al pagamento della sanzione indicata nell'avviso di violazione entro il termine di 5 giorni indicati, al proprietario del veicolo sarà notificato, entro 90 giorni dalla data di accertamento, un **VERBALE DI ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE** maggiorato delle spese di notifica, da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica con le medesime le modalità previste per il pagamento dell'avviso di violazione.

Se il verbale di accertamento della violazione non viene pagato nel termine dei 60 giorni, l'importo previsto, raddoppiato e maggiorato delle spese, verrà iscritto a ruolo e il cittadino riceverà, entro 5 anni, la relativa cartella esattoriale.



Comando Polizia Municipale: Via del Colombaio, 53023 Castiglione d'Orcia (SI)

Tel. 0577-881003 Fax: 0577- 880265 e- mail corpomp@cm-amiata.si.it

PEC: uc-amiatavaldoria@postacert.toscana.it





UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D'ORCIA



GESTIONE ASSOCIATA CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE IN CONVENZIONE TRA I COMUNI DI

Abbadia San Salvatore - Castiglione d'Orcia - Piancastagnaio - Pienza - Radicofani - San Quirico d'Orcia

Il cittadino che ha ricevuto un **VERBALE DI CONTESTAZIONE IMMEDIATA** (direttamente dalle mani dell'agente accertatore) per violazione di una norma del Codice della Strada può pagarlo, secondo le modalità previste per il pagamento dell'avviso di violazione, entro 60 giorni dalla data della contestazione immediata (che vale come notifica).

PER QUANTO TEMPO SI DEVONO CONSERVARE LE RICEVUTE DI PAGAMENTO?

Le ricevute devono essere conservate per almeno 5 anni, a riprova dell'avvenuto pagamento.

COME PROCEDERE SE SI DESIDERA PRESENTARE RICORSO?

Innanzitutto occorre precisare che la Polizia Municipale non può annullare direttamente gli avvisi di violazione ed i verbali di contestazione emessi, se non per evidente errore materiale (targa inesistente, strada inesistente, ...).

Il ricorso non può essere presentato sul semplice avviso di violazione, ma solo sul verbale debitamente notificato (direttamente dall'agente accertatore in fase di contestazione della violazione o successivamente all'accertamento della violazione avvenuta mediante compilazione di avviso di violazione non pagato dal trasgressore).

Il ricorso al Prefetto è **alternativo** al ricorso al Giudice di Pace. Deve essere presentato dal trasgressore o dal soggetto obbligato in solido, nel caso non sia stato provveduto al pagamento in misura ridotta del verbale oggetto del ricorso stesso entro **60 giorni** (non 2 mesi) dalla data della contestazione o notificazione. Può essere presentato in carta libera direttamente al Prefetto del luogo di commessa violazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure presso gli uffici del Comando o presso gli uffici dei distaccamenti. In tale ricorso dovrà essere indicata chiaramente la volontà di rivolgersi al Prefetto, non verranno pertanto considerate ricorsi, a norma del vigente Codice della Strada, richieste indirizzate, per esempio, al Sindaco, al Comandante, ecc. Si ricorda che a norma dell'art. 204 del Codice della Strada il Prefetto, qualora non accolga il ricorso, emette una ingiunzione che comporta al ricorrente il pagamento di una somma almeno doppia di quella originaria. Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento del Prefetto è possibile ricorrere al Giudice di Pace.

Il ricorso al Giudice di Pace avverso il verbale di accertamento è **alternativo** al ricorso al Prefetto. Deve essere presentato dal trasgressore o dal soggetto obbligato in solido, nel caso non sia stato provveduto al pagamento in misura ridotta del verbale impugnato, entro **30 giorni** dalla data della contestazione o notificazione. Deve essere depositato presso la cancelleria del G.d.P. del luogo della commessa violazione direttamente dal ricorrente o da un suo procuratore legale, oppure spedito entro lo stesso termine con plico raccomandato. La sentenza del Giudice di Pace è appellabile al Tribunale del luogo della commessa violazione in composizione monocratica e successivamente ricorribile per Cassazione. Con sentenza n° 114 del 8.04.2004 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 204/bis Comma 3°; pertanto dal 15.04.2004 NON è più dovuto alcun deposito cauzionale. La legge 23 dicembre 2009, n. 191 pubblicata sulla Gazz. Uff. n. 302 del 30 dicembre 2009 entrata in vigore il 01/01/2010 meglio nota come finanziaria 2010 prevede l'abolizione dell'esenzione dei



Comando Polizia Municipale: Via del Colombaio, 53023 Castiglione d'Orcia (SI)

Tel. 0577-881003 Fax: 0577- 880265 e- mail corpomp@cm-amiata.si.it

PEC: uc-amiatavaldorcia@postacert.toscana.it





UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D'ORCIA



GESTIONE ASSOCIATA CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE IN CONVENZIONE TRA I COMUNI DI

Abbadia San Salvatore - Castiglione d'Orcia – Piancastagnaio - Pienza - Radicofani - San Quirico d'Orcia

ricorsi al giudice di pace ex art.23 della legge 689/81. Dal 1/1/2010 la presentazione del ricorso al giudice di pace non è più gratuita. In caso di ricorso al Giudice di Pace deve essere effettuato il pagamento anticipato del "Contributo Unificato" secondo la tabella seguente:

PROCEDIMENTI ORDINARI

Valore della causa	Importo del contributo unificato
Inferiore ad €1.100,00	€37,00
Da €1.101,00 ad €5.200,00	€85,00
Da €5.201,00 ad €26.000,00	€206,00
Da €26.001,00 ad €52.000,00	€450,00
Da €52.000,01 ad €260.000,00	€660,00
Da €260.001,00 ad €520.000,00	€1.056,00
Superiore ad €520.000,00	€1.466,00
Valore indeterminabile	€450,00



Comando Polizia Municipale: Via del Colombaio, 53023 Castiglione d'Orcia (SI)

Tel. 0577-881003 Fax: 0577- 880265 e- mail corpofpm@cm-amiata.si.it

PEC: uc-amiatavaldorcia@postacert.toscana.it

